



**Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
2024-2026**

INDICE

Introduzione

PARTE GENERALE

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione e i compiti svolti.

ANALISI DEL CONTESTO

Il contesto interno e il contesto esterno

Gestione del rischio e mappatura del processo

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Ponderazione del rischio

MISURE GENERALI

TRASPARENZA

INTRODUZIONE

Con deliberazione n. 33 del 17/03/2006 il Consiglio Comunale della Città di Rivoli approvava la costituzione della società mista pubblico-privata "Millerivoli S.r.l.", i relativi atti fondamentali (Statuto, Convenzione e Patti Parasociali), e contestualmente affidava alla stessa "i servizi attinenti alla mobilità comprendenti la gestione della sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché la progettazione, realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana e la gestione di impianti di risalita meccanizzata" ai sensi dell'allora vigente art. 113 D.Lgs. 267/2000 (contratto di servizio sottoscritto in data 17/5/2006 rep. 11258/2006).

In data 30/03/2006 veniva formalizzata per atto pubblico a rogito Notaio Dottor. Marocco rep. 142250 racc. 62375 la costituzione della suddetta società tra il Comune di Rivoli, per quota pari al 60% del capitale, e Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito, "GTT"), pro quota pari al residuo 40%.

Con deliberazione in data 13\05\2016 per atto a rogito Notaio Dottor Luigi Musso rep. 81956 racc. 39405, l'assemblea dei soci deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società nominando contestualmente un Collegio dei Liquidatori in persona dei Dottori Moine Federico e Bonfanti Gabriele (quest'ultimo designato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la fase di liquidazione societaria).

Con delibera del Consiglio Comunale n°11 del 27\02\2019, la Città di Rivoli approvava la revoca della liquidazione e, contestualmente, l'acquisto ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 175/2016 (di seguito, "TUSP") della quota di partecipazione dell'altro socio GTT.

In data 8\05\2019 l'assemblea dei soci deliberava la revoca dello stato di liquidazione (verbale a rogito Notaio Enrico Mambretti rep.

200218 racc. 29499) e, giusto atto di cessione di quote a rogito Notaio Enrico Membruti in pari data, rep. 200217 racc. 29498, GTT cedeva e trasferiva alla Città di Rivoli la propria quota di partecipazione.

Poiché, per effetto di quanto sopra, la Città di Rivoli ha acquisito la proprietà dell'intero capitale della società MilleRivoli S.r.l., quest'ultima deve considerarsi "società in controllo pubblico" ai sensi del TUSP e, come tale, è soggetta agli obblighi di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti, rispettivamente, dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e declinati, in dettaglio, dalle Linee Guida n. 1134 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione del 8/11/2017.

L'organo amministrativo, costituito da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del socio unico in data 28/07/2022 un nuovo Consiglio di Amministrazione composto dal Dott. Diamante Umberto (Presidente e Amministratore Delegato), Dott. Lorenzo Luca Corbani (Consigliere), Dott.ssa Salemme Annalisa (Consigliere), quest'ultima assume nuovamente incarico di RPCT, come comunicato da verbale del 14/09/2022.

La durata dell'incarico è di tre esercizi e dunque cesserà in concomitanza con l'Assemblea dei soci convocata per deliberare l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla data dell'accettazione della carica.

PARTE GENERALE

I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E I COMPITI SVOLTI

Il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC):

Il Consiglio di Amministrazione in data 14\09\2022 formalizzava l'incarico di RPC al Consigliere Dott.ssa Annalisa Salemme con durata a tempo indeterminato.

Durata in carica e revoca del responsabile

Il responsabile rimane in carica per un minimo di tre anni riuscendo in questo modo a predisporre un ciclo di programmazione triennale, come indicato da ANAC, bisogna altresì sottolineare che il responsabile termina del tutto i suoi compiti solamente nel momento in cui viene nominato il suo successore. Il del Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci potrà rimuovere il RPC, qualora si presentasse una giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o nel nel momento in cui il RPC in caricato non rispetta i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità. Per giusta giusta causa s'intende:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il RPC impossibilitato a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un' infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- Un grave inadempimento ai propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano.
- Il coinvolgimento della società o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti gravi omissioni dell'attività di vigilanza addebitabili al Responsabile.

- Una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano.
- Una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Qualora accerti il verificarsi di una delle suddette circostanze il Consiglio di Amministrazione provvederà senza ingiustificato ritardo a revocare l'incarico e nominare un nuovo RPC. In caso di sentenza di condanna anche non definitiva a carico del RPC, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, l'organo amministrativo potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del RPC e nominare un RPC

provvisorio. L'RPC può rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione scritta all'organo amministrativo o all'assemblea dei soci.

I compiti svolti

- Il Responsabile predispone entro il 31 gennaio di ogni anno, fatto salvo una diversa indicazione da parte di ANAC o del legislatore, il piano triennale di prevenzione della corruzione, che sottopone al CdA. L'RPC verifica che il PTPC, pubblicato in formato aperto, sia reperibile sul sito internet della società nella pagina dedicata all' "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali". Il responsabile inoltre provvede a:
- Verificare efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione;

- Elaborare, in accordo con il CdA, delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- Collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identifica le informazioni che devono essere trasmesse al Responsabile stesso o messe a sua disposizione;
- Segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- Predisporre la relazione annuale entro il 15 Dicembre di ogni anno, fatto salvo diversa data stabilita da Anac o del legislatore, dove indica i risultati dell'attività svolta, la relazione viene pubblicata sul sito internet della società, nella pagina "Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri contenuti";
- Predisporre e trasmettere alle strutture aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- Promuovere idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza delle procedure o dei protocolli ad esso relative;
- Individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti in generale e con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con la società., nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
- Esaminare l'eventuale documentazione pervenutagli relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario

per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- Procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- In esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecita le funzioni aziendali, competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione;
- Condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate.

Al fine di svolgere al meglio i propri compiti il RPC, può in ogni momento:

- Verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- Effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di controllare il rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- Condurre attività di controllo, analisi, accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a

tutta la documentazione ritenuta rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali;

- Effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti della Società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;

I soggetti coinvolti nel sistema di Prevenzione della corruzione

A causa della sua struttura minimale, la società non può disporre di risorse interne per l'attività di prevenzione della corruzione le quali, pertanto, vengono esaurite nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci.

In riferimento all'attività prevenzione di corruzione e a qualsiasi altra segnalazione di comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel PTPCT e nel MOG231, si specifica che RPC ha il dovere di informare l'ODV.

Responsabile della Trasparenza

Con delibera del 14\09\2022, il Consiglio di Amministrazione ha nominato come Responsabile della Trasparenza il Consigliere Dott.ssa Annalisa Salemme (già RPC)

Struttura analoga agli OIV: Collegio Sindacale

La determinazione ANAC n°8/2015 ha previsto, relativamente alle società in controllo pubblico: "tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti 'dispone' che ciascuna Società individui, all'interno degli stessi (sistemi di controllo già esistenti), un soggetto che curi l'attestazione degli obblighi di

pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi Indipendenti di Valutazione per le amministrazioni pubbliche”.

Nell’ambito della Società l’attestazione è affidata al Dott. Giorgio Pont, che svolge le funzioni di OIV

Flussi dal Responsabile della prevenzione

➤ invio della relazione annuale entro il 15 Dicembre di ogni anno, fatto salvo altra indicazione di data stabilita dall’ANAC o del legislatore ;

Entro il medesimo termine cura l’invio della relazione ai soci.

Flussi/segnalazioni verso il Responsabile della prevenzione

Devono essere trasmesse al Responsabile, da parte di tutti i destinatari del Piano, informazioni di qualsiasi genere attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Piano stesso o dei documenti correlati o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati.

Deve altresì essere trasmesso ogni altro documento che possa essere ritenuto utile ai fini dell’assolvimento dei compiti del Responsabile.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate.

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire: a) rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;

b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione discriminazione nei confronti dei segnalanti;

c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei

confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

In linea generale, verrà garantito l'anonimato del segnalante salva la possibilità di rivelarne l'identità all'autorità disciplinare ed all'incolpato nei seguenti casi: I. consenso del segnalante;

II. la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

Il Responsabile, nel valutare le segnalazioni, può ascoltare l'autore della segnalazione stessa o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Tutte le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica rpc@millerivoli.it

Tale indirizzo di posta elettronica è protetto da password individuale del RPC. Allo stesso indirizzo di posta potranno essere inoltrate richieste di chiarimenti che il Responsabile valuterà di concerto con la funzione aziendale interessata. Ogni informazione, segnalazione o report è conservata a cura del Responsabile in un archivio strettamente riservato.

Il processo e modalità di predisposizione del PTPC

La L. del 6\11\2021 n°190 prevede che il Piano triennale di prevenzione della corruzione sia approvato entro il 31 Gennaio di ogni anno, fatto salvo diversa

indicazione di data da parte di ANAC. Il Piano di prevenzione della corruzione è adottato dal Consiglio di Amministrazione che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti. Tutte le proposte di modifiche/integrazioni del Piano e dei documenti richiamati nello stesso devono essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione. Il Responsabile potrà proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche o integrazioni del Piano di cui dovesse ravvisare l'opportunità.

ANALISI DEL CONTESTO

CONTESTO ESTERNO

MilleRivoli S.r.l è una società a capitale interamente pubblico costituita per la gestione dei parcheggi e dei servizi connessi alla mobilità della Città di Rivoli. La società opera esclusivamente all'interno del Comune, curando per conto dell'ente e in forza di apposito contratto il servizio di gestione della sosta a pagamento istituita dall'Amministrazione sul territorio cittadino, con particolare riferimento alle aree di sosta scoperte (cd. zone blu) e ad alcuni parcheggi in struttura: (Ex- Elcat" "I Portici", "Montalcini")

CONTESTO INTERNO

In data 24\01\2024 la Gestione operativa della società spetta ad 10 dipendenti di cui

- 1 impiegato amministrativo di frontline
- 1 addetto alle mansioni d'ufficio
- 1 addetto alla contabilità
- 6 addetti controllo sosta
- 1 addetto a tempo determinato fino al 30\04\2024 come custode parcheggio Montalcini

N.B. Tra questi 6 addetti, un addetto si occupa della manutenzione i parcometri e un altro addetto svolge le funzioni di coordinatore del personale ausiliario e manutenzione dei parcometri.

È in corso di valutazione la possibilità di ampliare i compiti dei dipendenti, se il nostro socio - Comune di Rivoli concederà questa possibilità, l'addetto alla sosta, previo corso di formazione, potrà sanzionare coloro che sostano al di fuori della "zona blu" o in divieto di sosta.

Non sono previste figure dirigenziali o quadri.

La gestione amministrativa della società spetta a un Consiglio di Amministrazione che si compone di tre Consiglieri, uno dei quali ricopre sia il ruolo di Presidente che di Amministratore Delegato.

L'attività di controllo amministrativo e di revisione contabile è stata affidata a un Sindaco Unico.

L'oggetto sociale di *MilleRivoli Srl* è enunciato dall'art 4 dello statuto nei seguenti termini :

“La società ha per oggetto la gestione dei servizi funzionali al governo del sistema di mobilità urbana; in particolare la società potrà svolgere le seguenti attività: 1. L'organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade, piazze e strutture pubbliche e private ossia la gestione operativa di parcheggi in soprassuolo ed in sottosuolo compresa la gestione dei relativi servizi di vigilanza;

2. il rilascio e la distribuzione dei titoli e dei permessi di sosta e di quelli necessari per l'accesso alle zone a traffico limitato nonché la distribuzione di altri titoli valevoli per la mobilità urbana;

3. la progettazione, costruzione e realizzazione di parcheggi, di aree di sosta, di strutture e di impianti destinati al parcheggio ed alle attività e servizi inerenti alla mobilità;

4. lo studio, la progettazione, realizzazione e monitoraggio di piani afferenti la razionalizzazione del traffico, la viabilità e la sosta;

5. lo studio, la progettazione, attuazione, costruzione e successiva gestione di sistemi integrati, dotati di tecniche di intelligenza artificiale realizzati con strumenti informatici e telematici ad alto contenuto tecnologico afferenti all'ottimizzazione della viabilità, la sosta e la mobilità delle persone e delle merci;

6. la rimozione ed il blocco dei veicoli su disposizione degli organi competenti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., il servizio di depositaria giudiziaria ed, in genere, la custodia e gestione dei veicoli rimossi o oggetto

di sequestro e pignoramento; la rimozione di veicoli abbandonati o comunque collocati fuori dagli spazi consentiti; la gestione di servizi di applicazione di dispositivi omologati di immobilizzo di veicoli in divieto di sosta; l'affidamento in custodia alla società dei veicoli sottoposti a fermo-sequestro e confisca amministrativa ai sensi della normativa vigente”

Linee operative gestionali coltivate nel recente periodo

La società è autonoma dal punto di vista amministrativo, contabile e gestionale, affrancandosi dall'apporto dell'ex socio GTT che, dopo la cessione delle quote al Comune, aveva continuato a gestire tutti i servizi in questione in forza di un contratto di servizio.

Al momento le sole attività gestite da *Telecontrol Spa* riguardano la videosorveglianza, contazione e scassetto, mentre la manutenzione dei parcometri viene svolta internamente.

È stato necessario elaborare un proprio Modello organizzativo Gestionale (modello che è stato adottato con verbale del 22.03.2021), un proprio Piano triennale di Prevenzione della corruzione e un proprio codice etico.

Il nostro secolo è caratterizzato da una rapida diffusione delle *TIC*, che aiutano a prevenire, ad individuare e combattere la corruzione.

Tutto ciò premesso, è doveroso sottolineare che, l'ente si stia impegnando sia per venire incontro alle esigenze della clientela, che per favorire la digitalizzazione,, fortemente richiesta alla PA, pertanto la società ha deciso di optare per la:

- Per la messa in funzione di una piattaforma, che permetta ai residenti in zona blu di fare l'abbonamento online, senza bisogno di venire in ufficio,
- Ampliamento delle zone blu

- Dematerializzazione dei titoli di sosta
- Pagamento tramite App,(Easypark & Telepass) o carta di credito del parcheggio,
- *voucher* ovvero biglietti preparati e abbonamenti per residenti, liberamente acquistabili nei punti vendita predisposti.
- In data 22\01\2024 è stato assunto del nuovo personale, previo tirocinio per una durata di sei mesi e si sta valutando l'attivazione di un nuovo tirocinio

Tutta la documentazione è reperibile sul sito del società della società, al seguente link: www.millerivoli.it nella sezione recante il titolo "Amministrazione trasparente".

Gestione del rischio e mappatura del processo

La gestione del rischio è stata sviluppata seguendo le indicazioni fornite dall'allegato 1, PNA 2022

In particolare, si è proceduto alla mappatura dei processi interni attuati dall'Azienda attraverso l'elenco dei "processi" che caratterizzano l'attività societaria; tale attività di mappatura/identificazione dei rischi è stata condotta analizzando ed elencando le aree ritenute a rischio corruttivo, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile.

Per ogni area sono state individuate le relative attività procedurali. In tale fase, oltre alle indicazioni fornite dal PNA si è tenuto conto che l'attività prevalente dell'Azienda è costituita dalla gestione delle aree di sosta a pagamento, ovvero parcheggi aperti a raso, cioè posti lungo le strade e le piazze della Città di Rivoli, il cui accesso non è delimitato da alcun automatismo, per quanto riguarda il parcheggio denominato -EX Elcat, Montalcini e Portici l'accesso è invece controllato da automatismi

- ▶ La valutazione del rischio è stata effettuata utilizzando un approccio qualitativo

Aree di rischio generali

Nella seguente tabella sono riportate tutte aree di rischio

Aree di rischio per PNA 2013 e legge 190\2012 e PNA 2015	Riferimento	Descrizione del processo in Millerivoli
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PNA 2013, che per la legge 190\2012 corrisponde all'area di rischio generale denominata "autorizzazioni e concessioni"	Si tratta di procedimenti amministrativi non facilmente verificabili nelle società che sono destinatarie di provvedimenti di autorizzazione e/o concessione che non "autorità" rilascianti tali provvedimenti. Tali provvedimenti di autorizzazione e concessione sono "autoritativi", tipico della PA. Nella società "Millerivoli, tali provvedimenti non si possono rappresentare e di conseguenza l'area di rischio non ricorre.
2. Contratti Pubblici	D.lgs. n. 50/2016; d.l. n. 32/2019; d.l. n. 76/2020; d.l. n. 77/2021; l. n. 238/2021; d.l. n. 4/2022; d.l. n. 17/2022; delibera ANAC n. 154/2022- Aggiornamento Bando tipo n. 1 – 2021	Nel caso della società si tratta di appalti sotto soglia con affidamento diretto, per lavori < 150.000 e servizi <140.000
3.Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PNA 2013, che per la legge 190\2012 corrisponde all'area di rischio generale denominata "Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati"	Si tratta di un'area di rischio residua che si concretizza principalmente nelle attività di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari. Nello specifico si tratta di processi di tipo "autorizzativo" che comprendono dei benefici, rilasciati dalla Società sulla base delle determinazioni assunte dall'Amministrazione concedente ed applicando le procedure previste
4. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	PNA 2013, che per la legge 190\2012 corrisponde all'area di rischio generale denominata " Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale	Sebbene il personale sia il medesimo dall'anno della fondazione della società (2006), e si sia assunto un impiegato amministrativo e nuovo addetto al controllo della sosta. Quest'area è a rischio potenziale.

5. Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Area di rischio generale PNA 2015	Quest'area fa riferimento alla gestione degli incassi ottenuti mediante rilascio abbonamenti ordinari e agevolati ed anche eventuali spese tramite la dotazione di cassa e gestione
6. Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Area di rischio generale PNA 2015	Questa attività finalizzata all'accertamento delle violazioni del Codice della strada viene svolta direttamente da "Millerivoli" tramite i propri dipendenti e non affidata a terze parti
7. Incarichi e nomine	Area di rischio generale PNA 2015	Quest'attività viene svolta direttamente dall'amministratore delegato
8. Affari legali e contenzioso	Area di rischio generale PNA 2015	All'interno della società non ci sono dipendenti con potere autoritativo e negoziale. L'attività decisionale e negoziale viene esercitata dagli amministratori e, sulla base delle deleghe, dall'Amministratore delegato, il quale avendo potere gestione svolge l'attività denominata dall'aggiornamento del PNA del 2018 di incompatibilità successiva.

La principale novità portata dal PNA 2022 riguarda per i contratti pubblici. Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 ha introdotto previsioni di semplificazione per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto e sopra soglia. La finalità degli interventi, esplicitata dal legislatore, è quella di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19.



- Per gli appalti sopra soglia, è previsto che gli atti adottati siano pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «*Amministrazione trasparente*» e siano quindi soggetti alla disciplina sia del d.lgs. n. 33/2013 sia dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (art. 2, co. 6, d.lgs. n. 76/2020).
- Per gli appalti sotto soglia, si ritiene applicabile comunque la disciplina sulla trasparenza del d.lgs. n. 33/2013 in quanto il legislatore all'art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 76/2020 ha introdotto specifiche esclusioni solo in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro.

Tutto ciò premesso, il legislatore con il documento PNA 2022 ALL° N°5- indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici introduce delle novità riguardati il d.l.n. 76\2020 - vedi sopra. Le modifiche riguardano **il sotto soglia** :

- Affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a 139.000 euro;
- Procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5 operatori economici per i lavori oltre 150.000 euro e fino a 1 milione, e per forniture e servizi oltre 139.000 euro e fino alle soglie ex art. 35 d.lgs. n. 50/2016.

Per il sopra soglia

- Non è specificata la deroga a puntuali norme del Codice ma è stata prevista una generale disciplina derogatoria per ciò che concerne i termini di scelta del contraente; la scelta delle procedure con termini ridotti, ovvero in assenza del rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti (punto 1). Eliminazione del riferimento all'articolo 61 del d.lgs. n. 50/2016 sulla procedura ristretta nel caso di applicazione delle procedure derogatorie previste all'articolo 2 (punto 2).

Nel caso di MilleRivoli srl, si veda la pagina dedicata sul sito societario www.millerivoli.it si tratta di lavori < 150.000 euro e servizi < 140.000 euro- Per gli importi da 150mila euro alle soglie comunitarie (5,3 milioni di euro per i lavori), si ricorre alla procedura negoziata senza bando, consultando un numero di operatori via via crescente mentre per importi superiori alle soglie comunitarie è obbligatorio bandire le gare d'appalto.

Inoltre il PRINCIPIO DI ROTAZIONE: valido solo per contraente uscente se due affidamenti successivi rientrano in stesso settore merceologico, stessa categoria di opere, stesso settore di servizi;

NO SORTEGGIO per la selezione degli operatori da invitare, salvo situazioni particolari e specificamente motivate;

NO ROTAZIONE nelle negoziate se non vi sono limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare; NO ROTAZIONE affidamenti diretti < 5.000 euro;

RINVITO del CONTRAENTE USCENTE in casi motivati (struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione precedente contratto).

In tal caso il possibile evento correttivo consiste

- Alterare il valore dell'apparato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto;
- persiste anche il rischio si affaccia affidamento allo stesso operatore economico;
- un rischio ulteriore oltre a quelli già citati consiste nell'affidare l'intera procedura dell'appalto al RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 31 del Codice e delle LLGG ANAC n. 3/2016 e successivi aggiornamenti, non solo sussiste il rischio che il RUP non possieda determinati requisiti, ma sussiste il rischio che non venga garantita la rotazione del RUP, allo scopo di favorire determinati soggetti.

Per prevenire l'evento corruttivo, il legislatore fornisce delle possibili misure da attuare, per cui ci viene suggerito di tracciare tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi, riguardo all'operatore economico occorre verificare quelli che in un determinato arco di tempo sono i più affidatari e ricorrenti.

Nel PTPCT dobbiamo identificare la struttura di auditing disposta a effettuare verifiche a campione (ad esempio un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare

maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi). Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate. Per quanto riguarda il RUP, individuiamo criteri oggettivi che consentano la rotazione del soggetto.

IL RUP

Continua ad essere una figura fondamentale nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto all'art. 3168 del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, la norma stabilisce che, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, co. 1, del Codice, con atto formale del dirigente o del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche;

per effetto del divieto fissato all'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla l. n. 190/2012, non può svolgere le funzioni di RUP chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale⁷¹;

le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui al co. 2 dell'art. 42 del Codice. L'art. 42 si applica infatti a tutto il personale e ai soggetti che partecipano alle attività connesse alle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto, a partire innanzitutto proprio dal RUP. Non può pertanto ricoprire tale posizione il dipendente che si trovi in una delle ipotesi

descritte al citato art. 42, co. 2. Si richiama l'attenzione sulla necessità che il superiore gerarchico, competente alla nomina, valuti la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che emergano dalla relativa dichiarazione resa dal soggetto interessato, in conformità alle indicazioni formulate da ANAC nella Parte speciale "Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici" del presente PNA, cui si rinvia, sulle misure da adottare per la gestione del conflitto di interessi nei contratti pubblici; Il RUP osserva le disposizioni del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e di quelle contenute nel Codice di comportamento adottato dall'amministrazione.

N.B. La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020) ha previsto, tra gli altri, una serie di novità rispetto ad alcuni istituti afferenti al settore della contrattualistica pubblica. Guardando al d. Lgs. 50\2016 , o in particolar modo alle norme di questa legge interessate alla normativa UE.

- Articolo 31, comma 8: tale norma disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni. La modifica prevede che il progettista possa affidare a terzi le seguenti ulteriori attività: attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività;
- Articolo 46: tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, si stabilisce

l'inclusione anche di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi, con specificazioni in ordine al rispetto di determinati principi ai fini dell'ammissione, nonché il rimando a un successivo decreto ministeriale per la determinazione dei requisiti minimi.

- Articolo 80, commi 1 e 5, in materia di motivi di esclusione dalla partecipazione di un operatore economico ad una procedura per l'assegnazione di un appalto pubblico: si eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa.
- Articolo 80, comma 4, quinto periodo: nell'ambito della disciplina dei casi di esclusione dell'operatore economico nell'ipotesi di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, si specifica che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.
- Articolo 80, comma 7: si limita al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso

dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto.

- Articolo 113-bis: si integra la norma in commento prevedendo una dettagliata disciplina in merito agli adempimenti a carico del direttore dei lavori, dell'esecutore e del responsabile unico del procedimento (RUP), in materia di adozione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) e del relativo certificato di pagamento.

I COMPTI DEL RUP

In merito al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici il RUP è il soggetto tenuto a:

- Acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
- Sollecitare il rilascio delle dichiarazioni ove non siano state ancora rese;
- Effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni controllando che siano state rese correttamente. La verifica sulla dichiarazione del RUP viene svolta in primo luogo dai soggetti che lo hanno nominato o dal superiore gerarchico. Resta fermo che gli uffici competenti dell'amministrazione - nell'ambito dei propri controlli a campione sulle dichiarazioni - possono comunque sottoporre a ulteriore verifica anche le dichiarazioni rese dal RUP;
- Vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi, segnalarlo al dirigente dell'ufficio del dipendente o agli uffici competenti per le successive valutazioni.

I RAPPORTO TRA RUP E RPCT

Il RPCT e il RUP si raccordano per garantire un supporto reciproco: per il RUP, nella valutazione circa la sussistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere nelle diverse fasi di affidamento ed esecuzione del contratto; per il RPCT nell'ambito della verifica della idoneità e attuazione delle misure inserite nei Piani e della sua conoscenza tempestiva di eventuali scostamenti dall'attività programmata. Lo scambio di informazioni tra RUP e RPCT è infatti importante per consentire a quest'ultimo di attivare le procedure di verifica ex post dell'idoneità delle misure previste nei Piani (PTPCT)

IL SUBAPPALTO

L'articolo 49 del decreto-legge n. 77/2021 introduce una serie di modifiche all'istituto del subappalto.

Si stabilisce innanzitutto che, sino alla data indicata, in deroga all'art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto. Conseguentemente, è soppresso l'art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri) – il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento tale limite.

In secondo luogo, si modifica il citato articolo 105 del Codice con l'intento di: prevedere che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera; sopprimere la previsione secondo cui il ribasso non può essere superiore al venti per cento; riferire direttamente al subappaltatore l'obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; stabilire l'obbligo per il subappaltatore di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

che avrebbe garantito il contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti.

Si stabiliscono una serie di modifiche all'articolo 105 del d. lgs. n. 50/2016 volte a:

- eliminare per il subappalto il limite del 30 per cento (anche per le opere per le quali non è ammesso l'avvalimento);
- riferire direttamente al subappaltatore l'obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- affidare alle stazioni appaltanti il compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori;
- prevedere la responsabilità in solido tra contraente generale e subappaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

LEGGE EUROPA 2019-2020

Sono state disposte alcune modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice dei contratti pubblici, in virtù delle quali il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Viene inoltre stabilito che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di

esclusione, sia il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività.

Con riferimento alla disciplina del subappalto nei contratti di concessione, vengono disposte alcune modifiche anche all'articolo 174, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 50/2016, in virtù delle quali i "grandi" operatori economici non sono più obbligati ad indicare, in sede di offerta, la terna di nominativi di subappaltatori.

Per effetto delle modifiche introdotte nel Codice dei contratti pubblici dall'articolo in esame, si dispone l'esplicita abrogazione della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall'articolo 1, comma 18, del d.l. n. 32/2019.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Un'altra area di rischio valutata sempre seguendo il medesimo approccio, concerne ***"La concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e enti privati" legge 190\2012 e 33\ 2013***

Questo processo include anche attività di:

- Gestione di irregolarità di pagamento e di utilizzo del titolo di parcheggio
- Irrogazione e trattazione dei ricorsi contro le sanzioni amministrative
- Rilascio di titoli di sosta gratuiti e agevolati

IRROGAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Quest'attività riguarda la gestione di verbali che segnalano irregolarità di sosta, o meglio riguarda sanzioni e contenziosi connesso ai titoli di parcheggio. Il rischio in quest'attività riguarda la distorsione delle attività di

gestione ed esecuzione delle sanzioni a favore di particolari soggetti. Come procedure di riferimento MilleRivoli Srl definisce dei criteri di annullamento delle sanzioni.

Per le contromisure attuate abbiamo il Report semestrale annullamenti come indicato da PNA 2016.

RILASCIO DI TITOLI DI SOSTA GRATUITI E AGEVOLATI

Il rischio in quest'attività riguarda il rilascio di titoli di sosta gratuiti o agevolati in assenza dei requisiti, o meglio il mancato controllo o attribuzione a favore di particolari soggetti). La procedura a cui *MilleRivoli Srl* fa riferimento è *la* definizione dei requisiti tramite atti autorizzativi della Città.

Per le contromisure attuate da la PNA 2015 abbiamo:

- Pianificazione attività di monitoraggio per implementazione presidi anti-corruzione;
- Monitoraggio e controllo random correttezza/completezza dossier

APPROCCIO VALUTATIVO

Come indicazione metodologica si è scelto di utilizzare un approccio qualitativo;

Come KRI si è scelto:

Giudizio Sintetico

- Livello di interesse esterno

Basso

- Opacità del processo decisionale

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Per quanto concerne la verifica di titoli di viaggio e sosta da parte che spettano al personale aziendale come si legge nella deliberazione della giunta comunale n°231 del 08\06\2006, ma tenuto conto degli importi (valore limitato) oggetto di controllo, risulta configurabile un reato di concussione solo a livello teorico; peraltro, nel caso si configuri il reato, è

alquanto improbabile che il personale aziendale trasferisca il beneficio alla Millerivoli.

Bisogna evidenziare che, MilleRivoli Srl ha scelto di utilizzare strumenti di trasparenza sostanziale come il monitoraggio e controllo dei dossier.

Analisi trattamento del rischio

Legge 190\2012

In questo caso la misura presa in esame riguarda il monitoraggio per la verifica e analisi dei ricorsi; questo è un compito che spetta annualmente all'RPC. Un'altra responsabilità, che deve essere svolta annualmente dall'RPC riguarda il monitoraggio di titoli di sosta gratuiti e agevolati.

In data 17\1\2024 la responsabile dell'ufficio riferisce all'RPC i risultati del monitoraggio.

- n.46 titoli di sosta gratuiti esenti da spese amministrative medici non gestiti da MilleRivoli, parroci, associazioni di volontariato che operano senza scopo di lucro;
- n.1950 titoli di sosta gratuiti per i quali è prevista la corresponsione delle spese amministrative residenti (auto propria o uso esclusivo familiare, aziendale, auto sostitutive);
- n.113 titoli di sosta a tariffa agevolata amministratori comunali, dimoranti, autoscuole, autoriparatori.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

Questa è un' area rischio presente in Millerivoli Srl, per una valutazione maggiore del rischio si è fatto riferimento all'allegato 2 del PNA 2013(Aree di rischio comuni e obbligatorie, in particolare modo all'area di rischio A:

acquisizione e progressione del personale, che include il reclutamento e le progressioni di carriera). Riguardo a queste “sezioni” si evidenzia, che devono essere analizzate singolarmente ed indicate all’interno del piano.

RECLUTAMENTO

Per questa “sezione”, il possibile rischio riguarda le previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati determinati;

L’abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati determinati;

L’irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati determinati;

L’inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell’anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati determinati. Come procedure di riferimento, la società Millerivoli Srl fa riferimento al proprio MOG 231, come contromisure effettuate si fa riferimento al PNA 2016 e si rende noto che:

- L’Amministratore delegato attiverà la procedura di ricerca;
- La Commissione di Valutazione (interna, esterna o mista) è sempre determinata dall’Amministratore delegato prima dell’avvio di ogni episodio di selezione;
- Sono valide solo le candidature pervenute nel periodo stabilito per ogni singolo episodio di selezione.

Eventuali modalità di candidatura diverse per specifici episodi sono

determinate dall'Amministratore Delegato e pubblicate negli avvisi di selezione.

PROGRESSIONI DI CARRIERA

Il rischio in quest'area riguarda le progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Come procedure di riferimento, la società Millerivoli Srl fa riferimento alle seguenti modalità di sviluppo di carriera:

- Automatismi contrattuali CCNL e accordi aziendali
- Inquadramenti meritocratici (budget e principi politica meritocratica)

APPROCCIO VALUTATIVO

Come approccio metodologico si è scelto un approccio qualitativo come da indicazione del All, 1 PNA 2019

Come KRI si è scelto:

Giudizio sintetico:

Soddisfazione dei dipendenti

Basso

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Da ciò che emerge dalla "Carta dei Servizi" consultabile sul sito della società al link www.millerivoli.it, viene offerta la possibilità al dipendente di compiere dei corsi sia di aggiornamento che di formazione, di conseguenza ha la possibilità di crescere professionalmente e di essere soddisfatto. Tutte le decisioni in riferimento ai dipendenti e al reclutamento del personale vengono prese di comune accordo da componenti dell'organo amministrativo, pertanto a seguito delle procedure sopra esplicate e valutando il basso turn- over del personale e la relativa nazionalità, si ritiene che, il rischio di commettere il reato sia basso.

Analisi trattamento del rischio

Legge 190\2012

In questo caso la misura presa in esame riguarda il monitoraggio degli esiti del processo di selezione, ed è una responsabilità che spetta annualmente all' RPC.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.

Nel PNA 2015 si afferma quanto segue:” le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare rischi di corruzione quale, ad esempio, quello di ritardare l'erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrappagare o fatturare prestazioni non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere. Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente” .

Il PNA individua quattro “aree di rischio obbligatorie”, che riguardano le attività di:

1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
3. Incarichi e nomine
4. Affari legali e contenzioso

GESTIONE DELLE ENTRATE,DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

In riferimento alla gestione delle entrate , il possibile rischio in quest'area riguarda il sovrappagare o fatturare prestazioni non svolte, l' effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere.

Millerivoli Srl fa riferimento sia al proprio MOG 231 che a delle procedure di rendicontazione e prestazioni a Agenzia, Comune, Enti e fatturazione dei

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Stando alle indicazioni contenute nel MOG 231, liberamente consultabile sul sito societario, il cui aggiornamento risale a luglio del 2022 , emerge che, Millerivoli srl acquisti regolarmente beni e servizi e che questi ultimi posano essere di importo rilevante, pertanto i processi di acquisto di beni e servizi e acquisto beni patrimoniali e relativi pagamenti ai fornitori potrebbero essere utilizzati al fine di riciclare beni di provenienza illecita al fine di consentire all'azienda di conseguire risparmi economici sulle forniture. Emerge quindi un possibile interesse o vantaggio aziendale nella commissione del reato.

Analisi trattamento del rischio

legge190\2012

In questo caso la misura presa in esame riguarda la trasmissione all'RPC della relazione degli Organi di controllo, questa è una responsabilità che spetta all'amministratore delegato ad approvazione del bilancio

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Un'altra area di rischio è la seguente: **“Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”**

Nel PNA 2015 si afferma, che: “le attività di vigilanza, controllo, ispezione e l'eventuale irrogazione di sanzioni riguardano tutte le amministrazioni che svolgono compiti di vigilanza su specifici settori” ... “Le omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi” .

In riferimento alla verifica dei titoli di sosta e gestione del contenzioso delle sanzioni, il possibile rischio in quest'area riguarda:

- ▶ L'omissione durante la verifica dei titoli di sosta
- ▶ Omissioni / discrezionalità/parzialità in attività sanzionatoria al fine di sottrarre alla sanzione per irregolarità titolo di sosta.
La società Millerivoli Srl non prevede specifiche procedure di riferimento

APPROCCIO VALUTATIVO

Come indicazione metodologica si è scelto un approccio qualitativo, come indicato dal All,1 PNA 2019. Questa è un'attività che viene svolta direttamente dai dipendenti.

Come KRI abbiamo:

Giudizio sintetico

- Livello di interesse "esterno"
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA

Medio

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Dal momento che è un 'attività che viene svolta direttamente dai dipendenti della società, quest'ultimo potrebbe omettere deliberatamente di aver effettuato la sanzione nel caso in cui questa sia indirizzata ad un suo conoscente, andando quindi a beneficio del destinatario. Ne consegue la potenziale presenza di un interesse o vantaggio da parte dell'azienda relativamente alla commissioni di reati corruttivi.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Un altro processo valutato riguarda gli **incarichi e le nomine** come previsto dal PNA 2015 declina questo rischio nell'area del conferimento di incarichi dirigenziali e di "incarichi individuali anche a professionisti esterni all'organizzazione (come ad esempio gli incarichi conferiti a legali) in merito ai quali si richiamano gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 15

del D.Lgs. 33/2013”, in particolar modo il reclutamento e le progressioni di carriera, già precedentemente analizzate.

Il possibile rischio riguarda il conferimento di incarichi professionali

APPROCCIO VALUTATIVO

Come indicazione metodologica si è scelto un approccio qualitativo

Come KRI si è scelto: Giudizio sintetico

- ▶ Livello di collaborazione del responsabile del processo Basso

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Per quanto riguarda la società Millerivoli Srl questo incarico viene svolto direttamente dall'Amministratore delegato che coinvolge tutti i membri dell'amministrazione nel processo di conferimento di incarichi e nomine. Per questo il rischio di corruzione è basso.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Un'altra area di rischio analizzata riguarda **gli affari legali e contenzioso**, come indicato dal PNA 2015, rientra in quest'arena il rischio anche la gestione di sinistri (gestione contenzioso), il possibile rischio in quest'area riguarda la distorsione dell'attività di liquidazione dei sinistri ovvero la quantificazione del danno e gestione del risarcimento a favore di particolari soggetti, la società Millerivoli Srl fa riferimento al proprio MOG 231.

APPROCCIO VALUTATIVO

Come indicazione metodologica si è scelto un approccio qualitativo, come indicato dal *PNA 2019-2021*.

Come KRI abbiamo: Giudizio sintetico

- ▶ Livello di interesse esterno Medio

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Questa è un'attività che non spetta ai dipendenti, ma spetta all'Amministratore delegato e agli amministratori che seguono la legge e gli atti amministrativi. Ci sono dei vantaggi economici a favore di particolari soggetti.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Un'altra area di rischio riguarda **incompatibilità successiva**, come voluto dal PNA 2018. Come attività sensibile in Millerivoli Srl abbiamo l'attività negoziale e come possibile rischio abbiamo l'attività preordinata a incarichi successivi, come procedure la società Millerivoli Srl fa riferimento all'inserimento nei bandi Inserimento nei bandi di clausola di esclusione di operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione all'art. 53 comma 16ter D.Lgs 165 del 2001. Con l'uscita dalla liquidazione ci si è dotati di un proprio MOG 231 che è il punto di riferimento.

APPROCCIO VALUTATIVO

Come indicazione metodologica si è scelto un approccio qualitativo, come indicato dal All,1 PNA 2019.

Come KRI abbiamo:

Giudizio sintetico

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------|
| ▶ Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| ▶ Grado di attuazione delle misure di trattamento | |

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sebbene sia un processo altamente discrezionale, dal momento che riguarda esclusivamente l'amministratore delegato, ed in questo modo aumenta la possibilità di corruzione, è anche vero che la società Millerivoli Srl, come in precedenza sottolineato ha attuato delle misure di trattamento per ridurre gli eventi corruttivi.

LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Data la struttura esigua della società si è deciso di mantenere attive le misure già esistenti per quanto riguarda il trattamento del rischio.

MISURE GENERALI

Queste misure vengono applicate per il trattamento del rischio. Queste misure includono :

Un proprio codice di comportamento

Come voluto dall'art. 54, co.5, del d.lgs165\2001. Si sottolinea che tutte le attività vengono svolte rispettando le leggi vigenti, il proprio modello organizzativo gestionale 231 che deve rispettare i requisiti fondamentali di formazione, chiarezza, trasparenza e separazione dei ruoli, ovvero il codice etico, inoltre tutte le attività vengono svolte rispettando anche il presente piano che esprime i valori e le politiche societarie.

Conflitto di interesse

Come voluto dall'art 1 della legge 190\2012 MilleRivoli Srl adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che a quella di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

È richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio dirigente sovraordinato.

La formazione e informazione

La società non si avvale più dei servizi di GTT, pertanto tutti i service riguardanti: videosorveglianza, scassetamento e contazione sono affidati a

Telecontrol Spa , mentre la manutenzione viene svolta internamente . La formazione finanziata da parte di INAIL riguarda la comunicazione, la sicurezza, la privacy e le procedure riferite all'attività sanzionatoria. A tal fine si evidenzia che gli addetti sono stati abilitati a seguito di corso specifico condotto da agenti di Polizia Municipale. Si sta procedendo all' ampliamento dei compiti in modo tale che i dipendenti previo corso di formazione possano multare anche le auto in divieto di sosta.

Nel mese di Aprile 2024 è in programma un altro corso di selezione e formazione del personale.La relazione dell RSPP segnala il bisogno di accedere a un corso di problem solving.

Divieti post employment- pantouflage

Per quanto riguarda la società MilleRivoli Srl si rende noto che nessuno dei dipendenti esercita un potere autoritativo o negoziale, per conto della società; in tal caso il divieto di pantouflage è sottoposto agli amministratori che hanno poteri gestionali.

Nel momento in cui, la società pubblica sul proprio sito degli bandi per il conferimento di incarichi inserisce apposite clausole che prevedono il divieto di pantouflage che il dipendente si impegna a sottoscrivere e rispettare .

Sistema disciplinare

Considerato che la violazione delle norme contenute nel PTPC comporta responsabilità disciplinare, la Società applicherà il proprio sistema disciplinare previsto dal proprio CCNL (Commercio).Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate.

Il sistema disciplinare si applica anche nei confronti di amministratori e sindaci, che sono soggetti apicali.

Se questi soggetti apicali violano il presente piano il Responsabile informerà l'Assemblea ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al Responsabile della prevenzione è stabilito che, in caso di loro grave inosservanza, venga immediatamente revocato l'incarico, fatta salva la facoltà di agire nelle competenti sedi per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento del Responsabile.

Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del presente Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori) sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

Whistleblowing - DLGS 24\2023

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni nonché la libertà e il pluralismo dei media.



Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza ma anche in caso di ritorsioni - dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione, oltre ad essere, ora, ulteriormente rafforzata, è anche estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità, per la concorrenza e per garantire il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

Il D.lgs 10 Marzo 2023 n°24 è entrato in vigore il 30 Marzo 2023 e le disposizioni previste avranno effetto a partire **dal 15 Luglio 2023**.

IL SETTORE PUBBLICO: A CHI SI APPLICA LA NORMA

- Amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 comma 2 del decreto legislativo 30 Marzo 2001 n° 165
- Le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza regolamentazione (Garante privacy, AGCM)
- Gli enti pubblici economici (Agenzia dell'entrate, del Demanio, SIAE)
- Gli organismi di diritto pubblico di cui all'art .3 lettera del decreto legislativo 18 Aprile 2016 n°50

- I concessionari di pubblico servizio
- Le società a controllo pubblico (IPZS, Sogei S.P.A, Sport e salute Spa)
- Le società in house (società di diritto privato, costituite in società di capitali).

CHI PUÒ SEGNALARE RIMANENDO SOTTO TUTELA

- Dipendente a tempo determinato ed indeterminato
- Soggetti in periodo di prova e fase di colloquio
- Ex dipendenti
- Tirocinanti, volontari retribuiti o non
- Azionisti
- I vertici societari

I SOGGETTI ESTERNI

- Fornitori di beni o servizi
- Collaboratori
- Liberi professionisti o consulenti

A CHI SI ESTENDONO LE MISURE DI TUTELA

- Facilitatori (coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione)
- Persona del medesimo contesto lavorativo e che è legata dal segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il IV grado
- Collega di lavoro che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo
- Enti di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora.

QUALI VIOLAZIONI SI POSSONO SEGNALARE

- Condotte illecite ai sensi del D.lgs 231\2001 o violazioni del MOG 231

Illeciti derivati da norme dell'unione o nazionali (appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute pubblica, protezione dei

consumatori, tutela della vita, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

- Atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell' UE,
- Atti ed omissioni che ledono il mercato interno dell'UE

QUALI SEGNALAZIONI NON SONO TUTELATE

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico
- Segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'UE indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva UE 2019\1937.
- Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale ed anche di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell' UE

TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE

Anac mette a disposizione quattro canali diversi :

1. Interno: piattaforma online oppure in forma scritta (preferibile)
2. Un canale esterno (la piattaforma ANAC)
3. Divulgazione pubblica (rendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque mezzi che riescono a raggiungere un numero elevato di persone)
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

N.B il segnalante può utilizzare solo uno di questi canali messi a disposizione dall'ente.

IL CANALE INTERNO

Nel caso specifico di MilleRivoli srl, essendo un ente di piccole dimensioni e per ragioni di costo l'attivazione di una piattaforma online non è possibile pertanto l'Rpct in accordo con il Consiglio di amministrazione ha deciso di dare la possibilità di segnalare illeciti sia:

in forma scritta ovvero compilando il modulo che è visibile in allegato e inviarlo all'indirizzo email : whistleblowing@millerivoli.it.

Oppure tramite il servizio postale indirizzato Millerivoli srl Via Rombò 31/c 10098 Rivoli (TO) allegando il modulo e recante la dicitura "Riservata personale"

In forma orale, incontro diretto (di persona oppure a distanza)su richiesta della persona segnalante, fissato entro un termine ragionevole. Per richiedere un incontro scrivere a : whistleblowing@millerivoli.it.

N.B. Si precisa che la presente mail è ad uso esclusivo del Responsabile del procedimento.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web della società consultabile al seguente link www.millerivoli.it nella sezione home e nella bacheca dell'ufficio verrà pubblicato e affisso per tutti i soggetti esterni interessati dalla procedura l'informativa contenente le principali informazioni. Il documento nella sua interezza è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente sottosezione altri contenuti, area tematica whistleblowing.

Inoltre saranno integrate nel PTPCT 2024-2026 e nel MOG 231.

Il responsabile della procedura si impegna a:

- Rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante; o dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- Fornire un riscontro al segnalante.

È importante che l'ente dia la possibilità al segnalante di indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione, conseguentemente l'Rpct è il destinatario di una specifica formazione in riferimento al trattamento dei dati personali.

LA SEGNALAZIONE INVIATA AD UN SOGGETTO NON COMPETENTE

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'amministrazione o ente (RPCT)

la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Ad esempio, se una segnalazione perviene in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing*, colui che la riceve, senza aprirla, la trasmette tempestivamente ai soggetti competenti.

In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria. Sarebbe utile anche che, negli stessi modelli per la trasmissione delle segnalazioni ordinarie, sia chiesto ai segnalanti di precisare se intendono o meno mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il *Whistleblower*.

LA SEGNALAZIONE ESTERNA

Il canale esterno ovvero piattaforma Anac consultabile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> è utilizzabile solo se ricorrono particolari condizioni:

- Se nell'ambito del suo contesto lavorativo non è stato attivato il canale di segnalazione interna o se attivato non risulta essere conforme all' art .4

- La persona segnalante ha già segnalato internamente e la stessa non ha avuto seguito.
- La persona segnalante ha determinati motivi di ritenere che se, effettuasse una segnalazione interna quest'ultima potrebbe essere oggetto di ritorsione.
- La persona segnalante ha un motivo fondante per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Quando si è tutelati dal decreto

- La persona segnalante ha effettuato la segnalazione interna ed esterna o direttamente esterna e non ha ricevuto nessun riscontro entro i termini stabiliti
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- La segnalazione esterna preoccupa il segnalante che può subire ritorsioni oppure che le prove possano essere occultate.

DENUNCIE ALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, come definito nel § 1 ambito soggettivo.

In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato

disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

POTERI DELL'ANAC

- Potere regolatorio: adotta le linee guida per le procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
- Gestione delle segnalazioni esterne
- Potere sanzionatorio

LE TUTELE PER IL WHISTLEBLOWER

TUTELA DELLA RISERVATEZZA (ART.12)

- Divieto di rilevare identità del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante, i contenuti della segnalazione e le persone eventualmente coinvolte, senza consenso espresso della persona segnalante (art. 12);
- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

Dare avviso al segnalante con comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- Tutela nel procedimento penale, contabile e disciplinare;
- Segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi ed al diritto di accesso civico generalizzato

PROTEZIONE DELLE RITORSIONI (ART,17)

- Divieto di ritorsioni;
- Definizione di ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che

provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- Elenco di fattispecie che costituiscono ritorsioni (licenziamento, demansionamento, retrocessione, mutamento funzioni, discriminazione, mancato rinnovo contratto a termine, ecc.)
- Comunicazioni di ritorsioni del settore pubblico e privato competono all'ANAC;
- Gli atti assunti in violazione art. 17 sono dichiarati NULLI dall'autorità giudiziaria;
- Inversione dell'onere della prova nei procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali: si presume che comportamenti, atti od omissioni siano stati posti in essere a causa della segnalazione;
- Onere di provare il contrario è a carico di colui che li ha posti in essere

MISURE DI SOSTEGNO (ART.18)

- E' istituito presso ANAC l'elenco di enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno
- Le misure di sostegno consistono in «informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.»

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ (ART.20)

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto
- relative a tutela del diritto d'autore
- a Protezione dei dati personali
- che offendono la persona della reputazione coinvolta o denunciata

NO responsabilità penale, civile e amministrativa se al momento rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la

segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art.16

PERDITA DELLE TUTELE (ART.16)

TUTELE NON GARANTITE + SANZIONE DISCIPLINARE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave

SEGNALAZIONI

- Non sono stati istituiti canali di segnalazione
- Non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
- L'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5

All.1

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblower)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), prevedono che:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dall'articolo 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

- La segnalazione va fatta al Responsabile per la prevenzione della corruzione e può essere presentata

Tramite email indirizzata whistleblowing@millerivoli.it

- in forma orale scrivere una mail a : whistleblowing@millerivoli.it, per concordare un incontro a distanza oppure in presenza.

- a mezzo del servizio postale, in busta chiusa, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, recante la seguente dicitura: *“Riservata personale”*; indirizzata a Ufficio Millerivoli, Via Rombò 31\c 10098 Rivoli- To

. compilando il Modulo messo a disposizione da Anac al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

N.B. il segnalante può utilizzare il canale esterno(ANAC) qualora ricorrano le condizioni esplicitate nel documento consultabile sul sito societario www.millerivoli.it sezione amministrazione trasparente area dedicata al whistleblowing.

Cognome e nome del segnalante	
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	

<p>Ritengo che le azioni od omissioni Commesse o tentate siano:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/>- penalmente rilevanti <input type="checkbox"/>- poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/>- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico <input type="checkbox"/>- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione <input type="checkbox"/>- altro (specificare):
<p>Descrizione del fatto (condotta ed evento)</p>	
<p>Autore\i del fatto</p>	
<p>Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo</p>	
<p>Eventuali allegati a sostegno della segnalazione</p>	

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.76deld.P.R.445/2000.

Diffusione del piano

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione è destinato a tutto il personale dipendente che può prenderne visione consultando il sito della società: www.millerivoli.it sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali"

Trasparenza

Premessa

MilleRivoliSrl è una società a responsabilità limitata costituita nell'aprile del 2006 .

La Città di Rivoli ne detiene interamente il capitale sociale che ammonta a 400.000,00 €.

La società opera nel settore della gestione dei parcheggi e i servizi connessi alla mobilità.

I principali servizi attualmente forniti della società sono:

- ▶ Gestione della sosta a pagamento della città di Rivoli in superficie (strisce blu) ed strutture dedicate (Ex elcat & “I Portici”, “Montalcini”)
- ▶ La gestione spetta al Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente ed AD
- ▶ L’oggetto sociale è descritto nello Statuto, liberamente consultabile sul sito [www. millerivoli.it](http://www.millerivoli.it) , sezione “Amministrazione Trasparente”- Atti generali.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

- ▶ I contenuti ed i relativi adempimenti saranno comunicati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Società.
- ▶ Considerato che le “giornate della trasparenza” costituiscono adempimento già stabilito dal d.lgs. 150/2009, non applicabile alle società partecipate, e che tali iniziative non devono comportare aggravio finanziario si darà inoltre comunicazione degli adempimenti in sede di eventuali incontri con la cittadinanza o con determinate categorie di stakeholder (sindacati, associazioni di consumatori, mass media, imprese) anche associandosi alle analoghe iniziative eventualmente organizzate dalla Città di Rivoli.

- ▶ Per ogni chiarimento sui contenuti del programma e per ogni osservazione ai fini del suo aggiornamento e/o adeguamento sono disponibili:
- ▶ i numeri telefonici e caselle di posta elettronica pubblicati nella sezione *Trasparenza* ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. d), d.lgs. 33/2013.

Processo di attuazione degli adempimenti

Il Responsabile della trasparenza verifica nell'apposita sezione l'effettiva pubblicazione e aggiornamento dei dati e informazioni nelle dovute modalità.

Aggiornamento del PTPCT

La Società provvederà all'aggiornamento del presente PTPCT nei seguenti casi:

- ▶ L' Approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. n. 190/12;
- ▶ sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- ▶ nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.A.C.;
- ▶ disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Società;
- ▶ nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano; aggiornamento del MOG 231, adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ▶ adozione di nuovi regolamenti.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte dell'Organo di governo.

-

